

Prot. P17-2021

Il Presidente

A tutti i Dirigenti
Loro Sedi


Gentili Soci, cari Amici,

data l'importanza, desidero informarVi tempestivamente che con la sentenza n. 59, depositata il 1° aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nel testo modificato dalla "riforma Fornero", con riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "può altresì applicare", invece che "applica altresì" la tutela reintegratoria. In particolare, il principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa – mentre è obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo – quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente.

Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l'irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento.

Con i migliori saluti,

Paolo Aicardi



Roma, 6 aprile 2021

Allegati:

- Comunicato Stampa Corte Costituzionale
- Corte Costituzionale, sentenza 59/2021, depositata 1 aprile 2021